

Determina n. 64 del 26/05/2022

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi di Accoglienza, Accompagnamento, Gestione Accessi e servizi accessori per supporto operativo a manifestazioni ed eventi sportivi, non sportivi, istituzionali e vari.	
CODICE IDENTIFICATIVO/NUMERO RDA	RA 084_22_PA RDA n 29667	
CIG/SMART CIG	92865439B5	
BENEFICIARIO	Sport e salute S.p.A.	
DIREZIONE RICHIEDENTE	Sport Community	
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016	
IMPORTO MASSIMO STIMATO	Per le attività contrattuali verrà corrisposto un compenso determinato sulla base dei corrispettivi sotto indicati, e comunque nel limite massimo omnicomprensivo di spesa, per tutta la durata contrattuale, di € 4.934.063,00 ("Importo massimo di spesa"), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.	
	L'importo massimo di spesa è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.	
	Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante.	
	La Stazione appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.	
	La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Stazione appaltante che, pertanto, non risponderà nei confronti dell'affidatario:	
	a) in caso di ordinativi di fornitura inferiori all'importo sopra riportato;	
	b) in caso di mancato raggiungimento dell'importo massimo di spesa sopra indicato;	
	 c) qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa. 	
	I prezzi a base d'asta di ciascuna tipologia di servizio, e soggetti a ribasso, sono indicati nella seguente tabella:	



	Tipologia Servizio	Modalità di remunerazione	Importo a base di gara, IVA esclusa
	Servizi di Accoglienza/ Benvenuto con lingue estere	Giornate uomo (8 ore)	€190,00
	Servizi di Accompagnamento con lingue estere	Giornate uomo (8 ore)	€190,00
	Servizi di Info Point, Front Office, gestione accessi con lingue estere	Giornate uomo (8 ore)	€190,00
	Servizi di Accoglienza, Accompagnamento e gestione accessi in Italiano	Giornate uomo (8 ore)	€140,00
	Servizi di Back Office e altro supporto operativo vario in Italiano	Giornate uomo (8 ore)	€ 100,00
	Servizio di controllo (Steward Decreto Maroni)	Giornate uomo (8 ore)	€ 200,00
	Servizio di controllo parcheggi	Giornate uomo (8 ore)	€ 100,00
	Altre spese (es. a carattere di urgenza)	Rimborso a piè di lista	Base imponibile, importi non soggetti a ribasso
	L'importo massimo di spesa e i corrispettivi unitari sopra indicati devono intendersi comprensivi di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella documentazione di gara.		
	L'appalto è finanziato con i fondi	di Bilancio della Staz	ione appaltante.
DURATA	La durata dell'Accordo Quadro (esclu (trentasei) mesi decorrenti dalla data Quadro stesso.		
	La Stazione appaltante emetterà, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, singoli ordinativi del servizio ("Ordini di Fornitura") fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.		
	L'Ordine di Fornitura decorre dalla data della sottoscrizione dell'operatore economico affidatario e ha validità fino al completamento delle prestazioni contrattuali.		
	Qualora alla scadenza dell'Acc l'importo massimo di spesa, le F proroga dell'Accordo Quadro L'Accordo Quadro si intenderà t dell'eventuale termine di prorog dell'importo massimo di spesa.	Parti potranno concord per un periodo di erminato anche prima	dare una eventuale ulteriori 12 mesi. della scadenza, o



	L'affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.
EVENTUALI OPZIONI	Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
	Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro Sport e Salute si riserva la facoltà di chiedere, e il Fornitore ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	 iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
	 non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
	 Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 1.500.000, IVA esclusa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
	■ PE = 20
	■ PT = 80
SUDDIVISIONE IN LOTTI	NO
MOTIVAZIONI	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività e processi strettamente correlati e di natura sostanzialmente unitaria. La frammentazione della gestione del contratto su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la frammentazione delle responsabilità contrattuali, con le conseguenti criticità in sede di esecuzione, risulterebbe quindi diseconomica per la stazione appaltante. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe



	compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.
	Viene richiesto il requisito del Fatturato in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto (anche in termini di durata contrattuale) nonché di capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Contratto standard di Sport e salute.
DEROGHE AL BANDO TIPO	E' stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1 del 24 Novembre 2021, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:
	 il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo la data di pubblicazione del Bando Tipo ANAC;
	è stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, prevedendo quanto segue:
	 giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non trovano applicazione il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse;
	 (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità;
	 (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;
	 (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;
	è stata rivista la disciplina dei GEIE, prevedendo quanto segue:
	 (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità;
	 (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;
	 (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale fornitori in sostituzione dell'Impresa mandataria;



- per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art.
 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto seque:
 - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
 - fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
 - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art.
 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
 - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando:



- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
 - o per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - o nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate:

 rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc);

- è stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle offerte;
- è stato previsto che debba essere il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (Direttore Acquisti) a formulare la proposta di aggiudicazione (e non, quindi, la commissione) al fine di recepire le indicazioni contenute nelle procedure aziendali interne;
- è stata integrata la disciplina dell'aggiudicazione per consentire all'aggiudicatario di essere edotto degli oneri successivi alla comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
- è stata disciplinata l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto semplificazioni;



	 al fine di accertare i poteri di firma del fideiussore viene richiesta la presentazione della documentazione probatoria (autodichiarazione del fideiussore o autentica notarile).
ULTERIORI NOTE	 Alla presente procedura si applica l'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
	 Sino al 30 giugno 2023 trova applicazione il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016 introdotto dal Decreto semplificazioni.
	 Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata.
	 Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e Polizza RCT/RCO.
	 La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.
	 Potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto semplificazioni.
	 Trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolante per la stazione appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP.
	 Per la ricezione delle offerte potranno applicarsi i termini ridotti di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del Decreto semplificazioni.
	fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale "l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento"), la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di invio del Bando alla GUUE.
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.
	Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Procurement".
	Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Dott. Diego Nepi Molineris nella sua qualità di Responsabile a.i. della Direzione "Sport Community".
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del contratto.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Avv. Vito Cozzoli

